



STATUTO CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO



PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

APPROVATA IN DATA 2 MARZO 2017



INDICE

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 DENOMINAZIONE, FINALITÀ, COLORI SOCIALI, DURATA	3
ART.2 LA SEDE	3

CAPO 2° - SOCI

ART.3 CATEGORIE DEI SOCI	3
ART.4 ATLETI	7
ART.5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	8
ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE AL SODALIZIO	8
ART.7 DIMISSIONI	10

CAPO 3° - ORGANI SOCIALI

ART.8 ORGANI DEL CIRCOLO	11
ART.9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE COSTITUZIONE E COMPETENZE	11
ART.10 IL PRESIDENTE	13
ART.11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO	13
ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI	16
ART. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18
ART. 14 ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI	18
ART. 15 QUOTA ASSOCIATIVA, QUITA DI AMMISSIONE, CONTRIBUTI STRAORDINARI, SERVIZI SOCIALI A PAGAMENTO	21
ART. 16 MOROSITA'	21

CAPO 4° - PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17 PATRIMONIO – ENTRATE	22
ART.18 ATTIVITA'	22
ART. 19 ESERCIZIO SOCIALE	22

CAPO 5° SCIoglimento – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 20 SCIoglimento DEL SODALIZIO	22
ART. 21 RINVIO	22
ART. 22 VINCOLO DI GIUSTIZIA	22
ART. 23 NORMA TRANSITORIA	23



CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 DENOMINAZIONE, FINALITÀ, COLORI SOCIALI, DURATA

- 1.1 Il Circolo Canottieri Lazio – Associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro – ha per scopo sociale la promozione, l’organizzazione, la pratica e la diffusione dello sport in genere e, in particolare, del canottaggio, nonché l’attività didattica anche mediante l’istituzione di centri e di scuole per l’avvio, l’addestramento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
- 1.2 Il Circolo Canottieri Lazio è affiliato alla Federazione Italiana Canottaggio ed alla Federazione Italiana Tennis; può aderire ad altre Federazioni sportive e ad Enti di promozione sportiva.
- 1.3 Il Circolo Canottieri Lazio nasce nell’estate del 1923 su iniziativa di Olindo Bitetti, quale sezione canottaggio della Società Podistica Lazio fondata il 9 gennaio 1900 dai Soci Luigi Bigiarelli, Arturo Balestrieri, Alberto Mesones, Alceste Grifoni, Odoacre Aloisi, Galileo Massa, Enrico Venier e Giulio Lefevre.
- 1.4 Il Circolo Canottieri Lazio aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. e conforma il proprio ordinamento interno alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali è affiliato, sempre nel rispetto dei diritti dei Soci; le norme del presente Statuto sono ispirate ai principi di democrazia e di partecipazione da parte di tutti i Soci, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 1.5 Il Circolo Canottieri Lazio svolge funzioni educative e sociali a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport, nel segno di una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva; favorisce l’integrazione dei Soci e dei loro familiari; promuove i valori della partecipazione volontaria dei Soci stessi all’organizzazione ed al funzionamento del Circolo.
- 1.6 I colori sociali sono quelli della rinascita dei Giochi Olimpici, il bianco ed il celeste della Grecia.
- 1.7 Il Guidone sociale è costituito da una bandiera triangolare celeste attraversata da una croce greca e da una croce di S. Andrea bianche, sovrastate da un’aquila d’oro.
- 1.8 La durata dell’Associazione Circolo Canottieri Lazio è illimitata.

ART.2 LA SEDE

Il Circolo ha la Sua sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 25.

CAPO 2° - SOCI

ART.3 CATEGORIE DEI SOCI

Il Circolo si compone di Soci di ambo i sessi, di indiscussa condotta morale, distinti nelle seguenti categorie:



- 1) soci ordinari;
- b) soci seniores;
- c) soci aggregati;
- d) soci juniores;
- e) soci assenti;
- f) soci club house
- g) soci onorari
- h) soci a frequentazione ridotta

a) Soci Ordinari

- 3.1 Sono Soci ordinari coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono ammessi al Circolo con tale qualifica, nel rispetto delle prescritte modalità statutarie; sono tenuti al pagamento della quota associativa di ammissione, della quota associativa annuale, dei contributi a conguaglio e dei contributi straordinari, come previsto dal successivo art. 16.
- 3.2 Per i figli dei Soci che hanno compiuto il trentesimo anno di età, la quota associativa di ammissione è ridotta nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea.
- 3.3 I Soci ordinari hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, secondo le disposizioni del presente Statuto (art.5).

b) Soci Seniores

- 3.4 Sono Soci seniores coloro che, nella qualità di Soci ordinari, hanno maturato 25 anni di appartenenza ininterrotta al Circolo ed hanno compiuto il 70° anno di età. Sono tenuti al pagamento della sola quota associativa annuale e degli eventuali contributi a conguaglio. Sono esentati dal pagamento dei contributi per i lavori straordinari.
- 3.5 Per i Soci seniores che hanno compiuto il 75° anno di età e maturati 40 anni di appartenenza ininterrotta al Circolo, la quota associativa annuale è ridotta nella misura determinata annualmente dall'Assemblea.
- 3.6 I Soci seniores hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, secondo le disposizioni del presente Statuto con esclusione del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative a questioni che comportano impegni di spesa per i Soci e per il Circolo inerenti lavori straordinari.

c) Soci Aggregati

- 3.7 Sono Soci aggregati il coniuge, il soggetto unito civilmente, il convivente stabile ed i figli di età compresa tra i dodici e i trenta anni dei Soci seniores ed ordinari. I Soci aggregati acquistano tale condizione su richiesta del Socio aggregante, il quale è tenuto a pagare per loro la quota associativa annuale, i contributi a conguaglio e i contributi straordinari, nella misura pari alla metà della importi stabiliti per i soci ordinari. I Soci aggregati non sono tenuti al pagamento della quota associativa di ammissione. Nel caso il Socio aggregante cessi, per qualsiasi ragione, di far parte del Circolo, il Socio a costui aggregato decade automaticamente.
- 3.8 I figli e i componenti della famiglia del Socio di cui al successivo 3.9, che appartengono alla categoria dei Soci aggregati, al compimento del 30° anno di età confluiscono nella categoria dei Soci ordinari, previa semplice domanda al Consiglio Direttivo, con il conseguente adeguamento della quota associativa annuale.



- 3.9 Il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di Socio aggregato a chi ha una stabilità di rapporto con la famiglia del Socio aggregante, che ne fa richiesta, rilasciando specifica dichiarazione.
- 3.10 Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri devono riesaminare ogni tre anni lo status familiare del Socio aggregato.
- 3.11 I Soci aggregati hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto; ai Soci aggregati che non hanno raggiunto la maggiore età spettano esclusivamente i diritti di cui al successivo art. 5.1, lettere g) e h).
- 3.12 Il Socio aggregante, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fa decadere dalla qualifica il Socio al medesimo aggregato.

d) Soci Juniores

- 3.13 I giovani, di età compresa tra i diciotto e i trenta anni compiuti, possono acquisire la qualifica di Soci juniores, previa domanda presentata al Circolo da due Soci che appartengono alle categorie dei Soci seniores o, da almeno 3 anni, alla categoria dei Soci ordinari. L'ammissione al sodalizio avviene con le modalità stabilite all'art.6.
- 3.14 I Soci juniores non sono tenuti al pagamento della quota associativa di ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura di un terzo dell'importo stabilito per i soci ordinari.
- 3.15 I Soci juniores hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali, secondo le disposizioni del presente Statuto ad esclusione dei diritti di cui all'art. 5.1, lett. b), d) e f).
- 3.16 I Soci juniores, al compimento del trentesimo anno di età, confluiscono tra i Soci ordinari, dietro semplice domanda presentata al Circolo, e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con conseguente adeguamento della quota associativa annuale a condizione che siano appartenuti a detta categoria da almeno 3 anni.
In caso contrario, i Soci juniores per confluire tra i Soci ordinari, dovranno versare la quota associativa di ammissione nella misura determinata annualmente dall'Assemblea, dedotto quanto eventualmente pagato a tale titolo al momento dell'ammissione a socio juniores.

e) Soci Assenti

- 3.17 Il Consiglio Direttivo può collocare nella posizione di assenza i Soci seniores ed i Soci ordinari con anzianità di appartenenza al Circolo superiore ai due anni, che dichiarano di doversi assentare da Roma continuativamente per un periodo non inferiore ad un anno; trascorso il primo anno, l'assenza può essere prorogata dal Consiglio Direttivo di anno in anno, a condizione che il Socio dimostri il prolungarsi della stessa. Le condizioni che legittimano la posizione di Socio assente devono essere dimostrate con idonea documentazione.
- 3.18 I Soci assenti sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nella misura di un terzo dell'importo stabilito per i soci ordinari, da effettuarsi in unico versamento entro il 15 del mese successivo all'accettazione della domanda, ed al versamento integrale dei contributi straordinari e di conguaglio nel termine stabilito dall'assemblea. Essi perdono l'uso dell'armadietto nello spogliatoio sociale.



- 3.21 In caso di cessazione dell'assenza prima del decorso di un anno, il Socio decade dal diritto alla riduzione di cui al comma precedente ed è tenuto all'integrale pagamento della quota associativa annuale, salvo conguaglio con quanto già versato.
- 3.22 I Soci assenti possono frequentare il Circolo per non più di 30 giorni l'anno, anche non consecutivi.
- 3.23 In casi eccezionali il Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, può collocare in posizione di assenza i Soci che dimostrano di non poter frequentare il Circolo per un periodo di tempo significativo, pur risiedendo a Roma, a causa di gravi e comprovati motivi personali.

f) Soci Club House

- 3.24 I Soci Club House sono coloro che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e sono ammessi al Circolo con tale qualifica, nel rispetto delle prescritte modalità statutarie; per la loro ammissione devono essere seguite le stesse modalità stabilite per i soci ordinari e sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale in misura pari alla metà di quella stabilita per i soci ordinari nonché la quota associativa di ammissione, i contributi straordinari per lavori, ad esclusione di quelli inerenti gli impianti che non è consentito loro utilizzare, nonché i contributi a conguaglio nelle misure determinate annualmente dall'assemblea. Essi godono di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.1, ad esclusione del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative a questioni che comportano impegni di spesa per i soci e per il Circolo inerenti lavori straordinari su impianti che non è consentito loro utilizzare. Possono frequentare il Sodalizio con esclusione degli impianti sportivi, della piscina, della palestra, degli spogliatoi e delle relative attrezzature, non possono acquisire l'uso dell'armadietto nello spogliatoio sociale. I Soci Club House che intendono utilizzare i suddetti impianti sono tenuti preventivamente a ritirare in portineria la cartolina di autorizzazione, previo pagamento del relativo importo determinato dal Consiglio Direttivo.
- 3.25 L'Assemblea determina annualmente il numero massimo dei Soci Club House, che in nessun caso può essere superiore al 20% dei Soci Ordinari. I Soci Ordinari possono chiedere il passaggio alla qualifica di Soci Club House, con istanza indirizzata al Consiglio Direttivo da presentarsi entro il 30 ottobre, per ottenere la nuova qualifica dall'anno successivo; essi perdono l'uso dell'armadietto nello spogliatoio sociale. Il Consiglio Direttivo delibererà in merito alle istanze ricevute. Le domande di ammissione alla qualifica sono graduate in relazione alla data di presentazione; a parità di data prevale il soggetto avente maggiore anzianità anagrafica.
- 3.26 I Soci Club House possono chiedere il passaggio alla qualifica di Socio Ordinario, con tutti i diritti e gli obblighi finanziari connessi, previa presentazione di apposita istanza al Consiglio Direttivo e pagamento della differenza della quota di ammissione tra le due qualifiche di Soci, in vigore alla data della richiesta di passaggio.

g) Soci Onorari e Soci Vitalizi

- 3.27 Sono Soci onorari coloro che, anche non Soci, su proposta all'unanimità del Consiglio Direttivo, sono ammessi come tali dall'Assemblea, in riconoscimento di eccezionali titoli di benemeranza verso il Circolo o di elevato prestigio personale universalmente riconosciuto. Nel corso del quadriennio olimpico non possono essere ammessi alla categoria di onorari più di due Soci.



- 3.28 I Soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota o contributo ed hanno il godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto, con esclusione del diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative a questioni che comportano impegni di spesa per i Soci e per il Circolo.
- 3.29 Gli attuali Soci vitalizi sono equiparati ai soci onorari.

h) Soci a frequentazione ridotta

- 3.30 Sono Soci a frequentazione ridotta coloro che hanno compiuto il trentesimo anno di età e sono ammessi al Circolo con tale qualifica, nel rispetto delle prescritte modalità statutarie; per la loro ammissione devono essere seguite le stesse modalità stabilite per i soci ordinari e sono tenuti a corrispondere la quota associativa di ammissione, nella misura determinata annualmente dall'Assemblea, da effettuarsi in unico versamento entro il 15 del mese successivo all'accettazione della domanda, alla quota associativa annuale in misura pari alla metà di quella stabilita per i soci ordinari ed al versamento integrale dei contributi straordinari e di conguaglio nel termine stabilito dall'Assemblea nelle misure determinate annualmente dall'Assemblea.
- Essi godono di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.1
Possono frequentare il Sodalizio per non più di 50 giorni l'anno anche non consecutivi.
- 3.31 L'Assemblea determina annualmente il numero massimo dei Soci a frequentazione ridotta, che in nessun caso può essere superiore al 20% dei Soci Ordinari. I Soci Ordinari possono chiedere il passaggio alla qualifica di Soci a frequentazione ridotta, con istanza indirizzata al Consiglio Direttivo da presentarsi entro il 30 ottobre, per ottenere la nuova qualifica dall'anno successivo. Il Consiglio Direttivo delibererà in merito alle istanze ricevute. Le domande di ammissione alla qualifica sono graduate in relazione alla data di presentazione; a parità di data prevale il soggetto avente maggiore anzianità anagrafica.
- 3.32 I Soci a frequentazione ridotta possono chiedere il passaggio alla qualifica di Socio Ordinario, con tutti i diritti e gli obblighi finanziari connessi, previa presentazione di apposita istanza al Consiglio Direttivo e pagamento della differenza della quota di ammissione tra le due qualifiche di Soci, in vigore alla data della richiesta di passaggio.

ART.4 ATLETI

- 4.1 La qualifica di atleti è riconosciuta a coloro che, tesserati presso una delle Federazioni sportive C.O.N.I cui il Circolo è affiliato, praticano lo sport agonistico esclusivamente con i colori del Circolo.
- 4.2 Gli atleti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Vice Presidente allo Sport.
- 4.3 La qualità di atleta è limitata all'annata sportiva per la quale è stata riconosciuta, ma il Consiglio Direttivo, permanendo le condizioni che l'hanno determinata, può rinnovarla di anno in anno.
- 4.4 Gli atleti sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota e contributo.
- 4.5 Gli atleti possono frequentare le sole installazioni sportive destinate allo sport da essi praticato, con esclusione del godimento degli altri diritti dei Soci.
- 4.6 Gli atleti possono presentare domanda per l'ammissione nella categoria dei Soci ordinari, secondo le modalità previste dall'art. 6.



- 4.7 Gli atleti che, con i colori sociali, hanno conseguito affermazioni sportive di significativo valore, ovvero gli atleti, preferibilmente giovani, che si sono distinti per meriti sportivi nella propria specialità agonistica, su proposta del Vice Presidente allo Sport e con delibera del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri presa con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi componenti, possono essere ammessi alla categoria dei Soci ordinari senza le prescritte formalità e senza il pagamento della quota associativa di ammissione.

ART.5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 5.1 Tutti i Soci, fatte salve le limitazioni stabilite dal presente Statuto, hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali e, in particolare:
- a. diritto di voto nelle assemblee ordinarie;
 - b. diritto di voto nelle assemblee straordinarie;
 - c. diritto di voto per l'ammissione dei nuovi Soci;
 - d. diritto di voto per l'elezione delle cariche Sociali;
 - e. diritto di presentare i nuovi Soci;
 - f. diritto a ricoprire cariche sociali;
 - g. diritti inerenti l'uso della sede, degli impianti e delle attrezzature sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
 - h. diritti inerenti l'utilizzazione dei servizi forniti dal Circolo, sia direttamente che attraverso terzi, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- 5.2 Le norme statutarie, tutti i regolamenti di convivenza sociale ed il comportamento dei Soci, sia all'interno sia all'esterno del Circolo, devono essere ispirati al senso dell'onore, del decoro e del rispetto reciproco. Ciascun Socio deve uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità e integrità morale, bandendo comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti sociali.
- 5.3 Gli atti e i comportamenti contrari a tali principi, che costituiscono ostacolo e pregiudizio alla realizzazione delle finalità associative, comportano l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.
- 5.4 Tutti i Soci hanno il dovere di:
- osservare il presente Statuto e il Regolamento del Circolo, le delibere emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo nonché i provvedimenti del Collegio dei Proviviri e del Collegio del Riesame;
 - non svolgere attività politica, commerciale e sindacale nella sede del Circolo;
 - astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
 - partecipare – se richiesto dal Consiglio Direttivo – in modo volontario e gratuito alle attività consenziali per la gestione, l'organizzazione e la progettazione del Circolo.

ART.6 MODALITA' DI AMMISSIONE AL SODALIZIO

- 6.1 La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere compilata e sottoscritta dall'aspirante Socio e controfirmata da due Soci, appartenenti alle categorie di onorari, seniores, ordinari, club house ed a frequentazione ridotta, con anzianità non inferiore a quattro anni, che devono dichiarare di conoscere personalmente l'aspirante Socio e garantire il suo possesso dei requisiti di indiscussa condotta morale.



- 6.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio deve dichiarare di ben conoscere ed accettare le norme statutarie e regolamentari del Circolo e di riconoscere i poteri del Collegio dei Probiviri.
- 6.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio deve indicare, altresì, il proprio domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed i recapiti telefonici validi a tutti gli effetti per quanto concerne i suoi rapporti con il Circolo; il Socio ha altresì l'obbligo di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo analogo, indirizzata alla Segreteria del Circolo, ogni variazione dei dati forniti; in difetto, non potrà sollevare alcuna eccezione per le comunicazioni inviategli agli indirizzi conosciuti dal Circolo, che si considerano pertanto a tutti gli effetti quali domicilia eletti.
- 6.4 Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione, assunte tutte le informazioni ritenute utili e necessarie concernenti la personalità, l'attività e la moralità dell'aspirante Socio, ricorrendo le condizioni previste dallo Statuto, trasmette la domanda al Collegio dei Probiviri.
- 6.5 Il Collegio dei Probiviri, esaminati gli elementi raccolti e all'esito di un colloquio con i Soci presentatori e con il candidato, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti esprime il proprio parere vincolante sull'accettabilità o meno della domanda di ammissione.
- 6.6 Dopo la decisione favorevole del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo autorizza l'aspirante Socio a frequentare il Circolo, sotto la diretta responsabilità dei Soci presentatori, previo pagamento del 50% della quota associativa di ammissione, a titolo di cauzione per il caso di ritiro della domanda prima della votazione sociale. Detto importo deve essere corrisposto dall'aspirante socio entro una settimana dalla audizione del Collegio dei Probiviri. Incamerato tale importo monetario e trascorsi almeno tre mesi di frequentazione, il Consiglio Direttivo dispone l'affissione all'albo sociale, nei trenta giorni precedenti l'inizio della votazione di cui al successivo art. 6.10, dell'elenco degli aspiranti Soci, con l'indicazione della loro professione e dei nomi dei Soci presentatori; l'elenco deve essere altresì inviato ai Soci, anche per posta elettronica o fax.
- 6.7 I Soci possono far pervenire al Collegio dei Probiviri eventuali osservazioni sui candidati, fino al giorno di inizio delle votazioni.
- 6.8 La domanda di ammissione a Socio non può essere ripresentata per più di una volta e, comunque, non prima di un anno dal ritiro e non prima di 5 anni dalla non accettazione.
- 6.9 Ogni Socio può sottoscrivere le domande di ammissione, quale presentatore, non più di cinque volte l'anno.
- 6.10 Alla votazione per l'ammissione dei nuovi Soci ordinari hanno diritto di partecipare i Soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote Sociali e dei contributi; non è ammesso il voto per delega.
- 6.11 La votazione è a scrutinio segreto e si svolge nella sede sociale per l'ininterrotto periodo di tre giorni lavorativi, durante l'orario di apertura della Segreteria: il Socio votante, dopo aver sottoscritto il "registro dei votanti", deposita la scheda in un'apposita urna, in precedenza sigillata dal Consigliere addetto agli "Affari Generali" alla presenza di due Soci.



- 6.12 Un Consigliere, o un Socio all'uopo delegato dal Consiglio Direttivo, esercita la vigilanza sulle operazioni di voto.
- 6.13 Il Consigliere all'uopo preposto, assistito da due Soci in qualità di scrutatori, entro quarantotto ore dalla conclusione della votazione procede al pubblico scrutinio dei voti, redigendo apposito verbale; le relative schede devono essere conservate per un mese presso la Segreteria e possono essere esaminate dai Soci che ne fanno richiesta.
- 6.14 Accertato un numero di voti favorevoli almeno triplo di quelli contrari, il Presidente del Circolo informa l'aspirante Socio sull'esito dello scrutinio e gli comunica che la sua ammissione a Socio ordinario, con effetto dall'inizio della frequentazione di cui all'art. 6.6. che precede, è subordinata al pagamento del restante 50% della quota associativa di ammissione, o della prima rata in caso di dilazione di cui al successivo art. 6.16, nonché della quota associativa annuale, nel termine di trenta giorni. Trascorso il citato termine, in difetto di pagamento, l'aspirante Socio si intende automaticamente rinunciario ed il Circolo incamera, a titolo di penale, la quota incassata ex art. 6.5.
- 6.15 In caso di prevalenza di voti contrari, il Presidente del Circolo comunica all'aspirante Socio l'esito della votazione e gli restituisce quanto incassato ex art. 6.6 che precede.
- 6.16 Su motivata richiesta scritta dell'interessato, il Consiglio Direttivo può accordare una dilazione per il pagamento della parte residua della quota associativa di ammissione, fino ad un massimo 12 mesi: il pagamento deve essere effettuato mediante rate bimestrali anticipate, ognuna di pari importo, maggiorate degli interessi legali, da pagarsi contestualmente alle rate della quota associativa annuale.
- 6.17 Gli Ex -Soci, dimissionari del Circolo da non più di 10 anni, possono fare domanda di rientro alle seguenti condizioni:
- a) le modalità di riammissione sono regolate dagli artt. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5;
 - b) dopo la decisione favorevole del Collegio dei Probiviri, il richiedente è ammesso al Circolo con lo status di Socio ordinario, previo pagamento di una tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) i pagamenti della quota di frequenza, dei contributi straordinari e quant'altro, sono dovuti integralmente dal giorno dell'autorizzazione del Collegio dei Probiviri alla riammissione al Circolo;
 - d) l'anzianità di appartenenza al Circolo decorre (ex novo) dal momento della riammissione.

ART.7 DIMISSIONI

- 7.1 Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, a mezzo A/R o altro mezzo di idonea certificazione, entro il 30 ottobre ed hanno effetto dalla ricezione della comunicazione. Le dimissioni inviate oltre il predetto termine avranno effetto a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo.
- 7.2 Non hanno effetto nei confronti del Circolo le dimissioni presentate dal socio moroso nei pagamenti di cui all'art. 17, sino all'integrale estinzione di ogni sua obbligazione verso il Circolo.



- 7.3 Il Socio dimissionario è tenuto all'obbligo del pagamento dell'intera quota associativa e dei contributi a conguaglio relativi all'annualità in corso alla data delle dimissioni, anche se deliberati dall'assemblea dei Soci successivamente alla data delle dimissioni.
E' esentato dal pagamento dei contributi per lavori straordinari il Socio che presenti le proprie dimissioni entro 30 giorni dalla delibera di approvazione di tali contributi.
Il Socio dimissionario è, infine, tenuto al pagamento di tutte le pendenze per i servizi sociali utilizzati.

CAPO 3° - ORGANI SOCIALI

ART.8 ORGANI DEL CIRCOLO

Sono organi del Circolo:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE COSTITUZIONE E COMPETENZE

- 9.1 L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente del Circolo e, in caso di suo impedimento, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 9.2 L'Assemblea è altresì convocata qualora ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione degli argomenti da trattare, il Collegio dei Probiviri, o almeno il 20% dei Soci con diritto di voto.
- 9.3 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata direttamente dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione di cui al precedente art.9.1.
- 9.4 L'Assemblea è convocata presso la sede Sociale ovvero, in casi particolari, in altra sede, sempre in Roma, a mezzo avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, inviato a tutti i Soci a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica ed affisso nella sede Sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
- 9.5 L'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto, deve essere convocata almeno due volte l'anno di cui una entro il 30 novembre, perché sia svolta entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il trentuno del mese di marzo, perché sia svolta entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 9.6 Il diritto di intervento in Assemblea e di voto non spetta ai Soci morosi, così come definiti dall'art. 17, né ai Soci dichiarati sospesi dalla frequenza a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dal Collegio dei Probiviri.
- 9.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.



- 9.8 L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti espressi dai Soci partecipanti alla votazione; non si considerano tra i voti espressi le schede bianche e le schede nulle. Le astensioni vengono rilevate solo formalmente.
- 9.9 Le richieste di inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno, sottoscritte da non meno di quaranta Soci aventi diritto di voto, devono essere consegnate in Segreteria venti giorni prima dell'Assemblea.
- 9.10 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.
- 9.11 L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci partecipanti alla votazione.
- 9.12 Lo scioglimento del Circolo o la Sua fusione con altri enti ed Associazioni è validamente deliberata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.
- 9.13 Le proposte di modifica dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche devono essere affisse nei locali sociali trenta giorni prima dell'Assemblea. Entro quindici giorni dall'affissione, il Consiglio Direttivo o almeno quaranta Soci possono presentare proposte alternative o emendamenti, che devono essere affissi nei locali sociali per almeno dieci giorni. Le proposte e gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine stabilito dal Presidente dell'Assemblea, articolo per articolo, fatto salvo il necessario coordinamento finale.
- 9.14 Le deliberazioni delle Assemblee regolarmente convocate e costituite sono vincolanti anche per i Soci assenti e per i Soci dissenzienti.
- 9.15 Ogni Socio ha diritto a un voto, può essere portatore al massimo due deleghe e non può essere rappresentato che da altro Socio; le deleghe sono valide solo se depositate in Segreteria personalmente, o inviate con idoneo mezzo di comunicazione (fax, posta elettronica o ordinaria) dal Socio delegante almeno ventiquattro ore prima dell'Assemblea.
- 9.16 Le votazioni avvengono, su proposta del Presidente approvata dall'Assemblea, per acclamazione, per alzata di mano e controprova, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche Sociali e per l'ammissione dei Soci onorari sono effettuate a scrutinio segreto.
- 9.17 L'Assemblea elegge tra gli intervenuti un Presidente che, verificata la regolarità della convocazione e della costituzione, ne dirige lo svolgimento assistito da un Segretario da lui designato. L'Assemblea, su proposta del Presidente, ove necessario ed opportuno, nomina gli scrutatori tra i Soci presenti.
- 9.18 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che è trascritto in apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea; ogni Socio ha diritto di prendere visione dei verbali e di estrarne copia a sue spese.
- 9.19 Entro quindici giorni dalla data dello svolgimento dell'Assemblea, la copia del verbale è affisso all'albo sociale per la durata di trenta giorni, anche per estratto.



- 9.20 I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, con le relative relazioni, devono essere depositati presso la Segreteria del Circolo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea e posti a disposizione dei Soci, affinché ne possano prendere visione. Ogni Socio può farne copia a sue spese.
- 9.21 Entro quindici giorni dall'approvazione, copia del bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e copia del bilancio preventivo, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo, devono essere affissi presso l'albo Sociale per la durata di trenta giorni. Ogni Socio può farne copia a sue spese.
- 9.22 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, oltre alla determinazione dell'indirizzo generale del Circolo:
- l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio del Probiviri;
 - l'esame e l'approvazione, con l'astensione dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, del progetto di bilancio consuntivo e di quello preventivo;
 - la determinazione delle varie quote associative di ammissione e annuali;
 - la determinazione di eventuali contributi straordinari;
 - la determinazione del numero massimo dei Soci del Circolo, ai fini dell'ammissione dei nuovi Soci, distinto per ciascuna categoria;
 - l'affiliazione alle Federazioni sportive e ad Enti di promozione sportiva;
 - ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 9.23 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- le modifiche dello Statuto;
 - lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni.

ART.10 IL PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Circolo ed agisce in suo nome; ha la firma Sociale di fronte ai terzi e in giudizio.
- 10.2 Il Presidente sovrintende all'attività Sociale in ogni settore: convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni; è coadiuvato o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per appartenenza al Circolo. Provvede, su delibera del Consiglio Direttivo, ad assumere e licenziare il personale.
- 10.3 In caso di dimissioni, di impedimento o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano per appartenenza al Circolo fino alla data dell'Assemblea, da convocarsi a cura dello stesso Vice Presidente o, in difetto, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nei novanta giorni successivi, affinché si proceda all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da altri otto consiglieri. A ciascun consigliere è affidato un settore, con le relative deleghe deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo il seguente organigramma:
- Presidente
- Consiglieri in Staff al Presidente:
- Affari Generali, segreteria del Consiglio, relazioni interne, acquisti;
 - Controllo di Gestione e Tesoreria;
 - Marketing esterno, relazioni esterne, relazioni con la stampa



- Affari Legali e rapporti con il Personale;

Vice Presidente per la Qualità Sociale

Con responsabilità e coordinamento dei seguenti Consiglieri:

- Infrastrutture, gestione ed inventario di tutti i materiali;
- Servizi per i Soci, Eventi

Vice Presidente allo Sport

Con responsabilità e coordinamento dei seguenti Consiglieri:

- Canottaggio;
- Sport pedestri, tennis e vari.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti nonché dai Consiglieri agli Affari Generali e al Controllo di Gestione e Tesoreria; può essere convocato dal Presidente per la preparazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e per particolari eventi.

- 11.2 Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità morale, amministrativa e sportiva del Circolo. Ad esso spettano collegialmente i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo l'assunzione di finanziamenti, mutui o affidamenti per un importo, complessivamente considerato, superiore ad euro 100.000,00 annui, che dovranno essere previamente autorizzati dall'assemblea ordinaria.
- 11.3 Il Consiglio Direttivo promuove lo sviluppo del Circolo e ne disciplina il funzionamento; spettano al Consiglio Direttivo, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
- stilare i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
 - redigere e presentare all'Assemblea il preventivo finanziario annuale il quale vincola il Consiglio Direttivo per ciò che concerne le uscite. Qualora durante l'esercizio in corso risultasse necessario effettuare ulteriori spese significative non previste o maggiori di quanto evidenziato nel preventivo finanziario, si deve ricorrere all'approvazione di un'Assemblea all'uopo convocata;
 - redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo e la relativa nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione;
 - deliberare a) l'esercizio di azioni giudiziarie attive e passive avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria e Commissione Amministrativa, b) i procedimenti avanti agli organi di conciliazione e/o mediazione ai sensi del D. Lgs 28/201 e/o delle norme tempo per tempo vigenti in materia, c) le compromissioni in arbitrati; d) la stipulazione di transazioni;
 - emanare norme comportamentali ed esecutive per il buon andamento della vita sociale, obbligatorie per tutti i Soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi;
 - autorizzare i consiglieri ad avvalersi, nell'ambito degli appartenenti al sodalizio, di collaboratori e a nominare commissari per lo specifico settore di competenza;
 - deliberare accordi e convenzioni con gli Enti competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sia necessario per la migliore utilizzazione da parte del Circolo delle concessioni medesime;
 - definire le strutture operative e l'organico del personale, attribuendo le responsabilità di gestione ad un Direttore del Circolo, ove istituito;
 - redigere, controllare e aggiornare, con ogni consigliere, il budget di settore nel corso dell'esercizio;
 - approvare l'inserimento nel relativo albo, da rendere noto ai Soci, di fornitori scelti con la logica della migliore qualità alle condizioni tecnico/economiche più vantaggiose. I Soci sono esclusi dall'albo fornitori del Circolo, se non in casi eccezionali e previa apposita delibera;



- proporre i Soci onorari e nominare gli atleti; verificare le condizioni per collocare i Soci richiedenti nelle categorie “Club House”, “assenti” ed “a frequentazione ridotta” nonché per la nomina dei Soci seniores;
 - proporre all’Assemblea il numero massimo dei Soci del Circolo, ai fini dell’ammissione dei nuovi Soci, distinto per ciascuna categoria;
 - promuovere tutte le attività e manifestazioni necessarie per favorire l’integrazione dei nuovi Soci nel più rapido tempo possibile;
 - promuovere alla categoria di Soci ordinari gli atleti che hanno conseguito affermazioni sportive di significativo valore;
 - con deliberazione presa all’unanimità dei suoi componenti, in casi eccezionali e per un periodo di tempo determinato, sospendere dal versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi straordinari, il Socio ordinario per il quale sussistono motivi oggettivi o soggettivi di particolare rilevanza morale ed umana;
 - nominare, su proposta del Vice Presidente allo Sport, i dirigenti sportivi per le discipline sportive alle quali il Circolo è affiliato. Il Consiglio Direttivo assegna ad ogni dirigente un obiettivo annuale ed il relativo finanziamento, sulla base del programma presentato;
 - formare gli elenchi dei candidati di cui all’art. 14.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo, per l’espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di collaboratori e di consulenti, anche esterni, nonché di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio Direttivo, determinando compiti, poteri e durata, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo.
- 11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede Sociale almeno una volta al mese; si riunisce altresì tutte le volte che ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno tre consiglieri o su iniziativa del Presidente.
- 11.6 La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti, con avviso inviato con qualsiasi mezzo, purché idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dalla riunione, a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti; nell’avviso devono essere indicati la data e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.
- 11.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento della metà più uno dei consiglieri; le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti nello Statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente della riunione; le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 11.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente o dal consigliere più anziano per appartenenza al Circolo; il consigliere preposto alla Segreteria del Consiglio redige il verbale della riunione, curandone la trascrizione su apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente della riunione; ogni Socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro.
- 11.9 Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, in numero inferiore alla metà, il Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione di Soci in possesso dei requisiti idonei per l’eleggibilità dandone comunicazione mediante affissione nell’albo sociale; il mandato dei consiglieri cooptati scade al termine del mandato degli altri consiglieri in carica all’atto della loro nomina.



- 11.10 Nel caso di dimissioni contemporanee dalla carica di più di cinque consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. Il Presidente e i consiglieri rimasti in carica o, in difetto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'Organo; il Consiglio Direttivo eletto ai sensi del presente comma, scade al termine del mandato che era stato affidato al Consiglio decaduto.
- 11.11 Sia nel caso di cooptazione, sia nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal Consiglio, quest'ultimo può modificare l'attribuzione dei settori di competenza dei Consiglieri, dandone comunicazione ai Soci mediante affissione all'albo Sociale.
- 11.12 In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione del rinnovo, che deve essere convocata entro sessanta giorni.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 12.1 Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di quattro membri, dei quali almeno tre devono essere in possesso di specifiche competenze giuridiche – quali Magistrati, Avvocati e Notai - o aver maturato un'esperienza in funzioni affini o nella giustizia sportiva. E' Presidente del Collegio colui che riporta il numero maggiore di voti e la proclamazione avviene in conformità a quanto specificato all'art. 14.16.
- 12.2 Nella sua prima riunione il Collegio elegge il Segretario, cui compete la redazione e la trascrizione su apposito libro, a sua firma e controfirmato dal Presidente, dei verbali di ogni riunione.
- 12.3 Il Collegio dei Probiviri è convocato presso la sede Sociale dal Presidente, o da almeno tre dei suoi componenti, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità; la convocazione è effettuata con avviso contenente la data e l'ora della riunione inviato a tutti i probiviri con qualsiasi mezzo, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione. Le riunioni del Collegio dei Probiviri e le sue deliberazioni sono valide, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Collegio.
- 12.4 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
- 12.5 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o due membri, il Collegio provvede alla sostituzione mediante cooptazione tra gli altri Soci in possesso delle specifiche competenze di cui all'art.12.1 inizialmente tra quelli non risultati eletti a tale organo, rispettando l'ordine in relazione ai voti ottenuti ed in caso di parità l'anzianità di età, e, successivamente, tra tutti gli altri Soci; il mandato dei probiviri cooptati scade al termine del mandato degli altri membri in carica all'atto della loro nomina.
- 12.6 In caso di cessazione contemporanea dalla carica per qualunque causa, della maggioranza dei suoi membri, l'intero Collegio si intende decaduto; il Presidente del Circolo, entro sessanta giorni, deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo decaduto. Il Collegio dei Probiviri eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato conferito al Collegio decaduto.



- 12.7 Il Collegio dei Probiviri decide sulla idoneità degli aspiranti Soci a far parte del Circolo acquisendo ogni elemento utile; ascolta i Soci presentatori ai fini di una effettiva e completa conoscenza della persona presentata; convoca l'aspirante Socio per renderlo formalmente edotto dell'impegno morale e sociale che egli deve assumere qualora ammesso al Circolo.
- 12.8 Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare nei confronti dei Soci che tengono una condotta contraria ai principi dell'onore, della morale e del decoro, che non osservano le norme statutarie o regolamentari del sodalizio o che, comunque, con il loro comportamento hanno compromesso il prestigio del Circolo, ovvero impediscono o ostacolano il regolare funzionamento della vita sociale. Il Collegio dei Probiviri svolge altresì funzioni conciliative tra i Soci al fine di dirimerne i contenziosi ed assicurare l'armonico svolgimento della vita associativa.
- 12.9 Il Collegio dei Probiviri apre ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta di un Socio o del Consiglio Direttivo, il procedimento disciplinare a carico dei Soci. La richiesta di deferimento deve essere formulata per iscritto e contenere l'indicazione delle prove.
- 12.10 Ricevuta la richiesta il Collegio, se ritiene fondati i motivi del deferimento, entro trenta giorni apre il procedimento e cura di darne notizia al Socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale devono essere specificati i fatti ed indicati il giorno e l'ora della sua convocazione di fronte al Collegio stesso, per l'audizione personale. La data di convocazione del Socio deve essere fissata entro venti giorni dall'inizio del procedimento disciplinare. Il Socio, che può avvalersi esclusivamente della collaborazione di altri Soci, esercita il suo più ampio diritto alla difesa fornendo al Collegio, entro e non oltre la data fissata per la sua convocazione, i chiarimenti ritenuti opportuni anche attraverso il deposito di memorie, l'esibizione di documenti e l'indicazione di prove, anche testimoniali; tale termine è perentorio ed è fissato a pena di decadenza.
- 12.11 Decorso il predetto termine, anche nel caso che il Socio non abbia ottemperato alla convocazione, il Collegio dei Probiviri inizia l'attività istruttoria, che deve essere completata entro trenta giorni, con l'esame di documenti, l'escussione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario od utile, con la più alta facoltà di indagine e con la maggiore sollecitudine possibile. Nei casi di particolare gravità, il Collegio può sospendere cautelativamente il Socio deferito anche durante la fase istruttoria, nell'interesse del Circolo e dei Soci.
- 12.12 Completata l'istruttoria scritta, ricorrendo i presupposti il Collegio adotta in confronto del Socio uno dei provvedimenti di seguito elencati:
- a) deplorazione;
 - b) sospensione temporanea da alcuni o da tutti i diritti Sociali, per un periodo massimo di dodici mesi;
 - c) sospensione dall'esercizio delle cariche Sociali ricoperte, per un periodo massimo di dodici mesi;
 - d) radiazione, che può essere adottata esclusivamente nei casi di indegnità, di morosità nei pagamenti di cui all'art. 17, di grave violazione dello Statuto.
- 12.13 Il provvedimento disciplinare, scritto e adeguatamente motivato, é comunicato dal Presidente del Collegio ai soggetti interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesso in copia al Presidente del Circolo, perché curi la sua esecuzione. Esso acquista efficacia il quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione ed è inserito nel fascicolo personale del Socio.



- 12.14 Le parti interessate al procedimento disciplinare hanno diritto di prendere visione ed estrarre copie dei verbali, o di estratti di essi, trascritti sul libro di cui all'art. 12.2, nel rispetto della legge sulla privacy.

ART.13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 13.1 Le funzioni di controllo sulla contabilità e sui bilanci del Circolo, ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del cod. civ, sono deputate al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che devono essere forniti di specifico attinente titolo professionale. E' Presidente del Collegio colui che riporta il maggior numero di voti e la proclamazione degli eletti avviene in conformità a quanto specificato all'art.14.16.
- 13.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi i poteri generali del Collegio dei Proviviri, vigila anche sull'osservanza della legge e dello Statuto e deve riunirsi almeno ogni tre mesi, per la verifica dell'amministrazione, della gestione finanziaria e della contabilità. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 13.3 Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha il diritto di far trascrivere a verbale i motivi del suo dissenso.
- 13.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, esamina il progetto di bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e redige apposita relazione scritta, corredata da motivato parere, da depositare presso la Segreteria del Circolo e porre a disposizione dei Soci, almeno cinque giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.
- 13.5 I Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni consiliari, ma senza voto deliberativo; richiedere informazioni e chiarimenti ai singoli consiglieri, esaminare libri, scritture contabili e documenti e compiere quant'altro ritenuto opportuno per l'esecuzione dei compiti di controllo loro demandati.
- 13.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno dei suoi componenti effettivi, subentra il membro supplente, che ha riportato in sede di votazione il maggior numero di voti: in caso di parità, prevale il socio più anziano di età. Di tale sostituzione occorre darne comunicazione mediante affissione nell'albo sociale. Alla prima Assemblea si provvede all'integrazione del Collegio, con l'elezione del membro supplente. Il mandato del Revisore subentrante scade al termine del mandato degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.
- 13.7 In caso di cessazione contemporanea dalla carica, per qualunque causa, della maggioranza dei suoi membri, l'intero Collegio si intende decaduto; il Presidente del Circolo, entro sessanta giorni, deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo decaduto. Il Collegio dei Revisori eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato conferito al Collegio decaduto.

ART.14 ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Durata – Requisiti dei componenti – criteri generali

- 14.1 Tutte le cariche Sociali hanno la durata di quattro anni, coincidenti con il quadriennio delle olimpiadi estive, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.



- 14.2 Il Presidente, i Vice Presidenti, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea con votazione a schede segrete e sono rieleggibili consecutivamente solo per un ulteriore mandato.
- 14.3 Le cariche Sociali sono onorarie e non possono dare luogo ad alcun compenso.
- 14.4 Per la candidatura a Presidente del Circolo, a Presidente e membro del Collegio dei Probiviri occorre un'anzianità di Circolo di almeno 10 anni; di 5 anni per le altre cariche. La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse candidature a più di una carica, pena l'inammissibilità alla competizione.
- 14.5 Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica, o cariche affini, in altre Società o associazioni sportive dilettantistiche operanti nelle stesse discipline delle Federazioni sportive alle quali il Circolo è affiliato.

Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo

- 14.6 La candidatura a Presidente del Circolo, unitamente alla lista degli altri componenti del Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei rispettivi incarichi, come previsto dall'art. 11.1. deve essere sottoscritta da almeno cinquanta Soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati medesimi, e deve essere depositata presso la Segreteria non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; ciascun Socio può sottoscrivere soltanto una lista. Nell'assegnazione degli incarichi deve essere valorizzata, per quanto possibile, la relazione tra professionalità del candidato ed incarico assegnato.
- 14.7 Le liste dei candidati, depositate come stabilito dall'art. 14.6 devono essere rese pubbliche a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante affissione nell'albo sociale. Nel caso non venga presentata alcuna lista entro il termine per il deposito in Segreteria di cui all'art. 14.6, il Consiglio uscente, nei 7 giorni successivi al termine per il deposito, provvede a formarla previa adesione dei candidati e a renderla pubblica mediante affissione nell'albo sociale da effettuarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
- 14.8 Le liste dei candidati possono essere accompagnate dal programma della lista stessa che verrà depositato, a cura dei candidati medesimi, in Segreteria e che potrà essere consultato dai Soci votanti.
- 14.9 Ciascun Socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Consiglio Direttivo esclusivamente in una lista.
- 14.10 L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e le schede nulle; la votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista e si svolge con le seguenti modalità:
- a) l'urna viene sigillata in Assemblea dal Consigliere Segretario alla presenza degli scrutatori eletti nella stessa prima della votazione;
 - b) un Consigliere, un addetto alla segreteria ed un candidato per ognuna delle liste presenti esercitano la vigilanza sulle operazioni di voto;
 - c) il Socio in regola con i pagamenti, dopo aver firmato l'apposito registro ritira, prima dell'Assemblea, la scheda di votazione (o due schede in caso di delega), che deposita personalmente nell'urna al termine dell'operazione di voto;
 - d) immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto, gli scrutatori eletti nell'Assemblea, presente un Proboviro, provvederanno allo scrutinio redigendo un verbale e pubblicando i risultati della votazione;



- e) le schede della votazione saranno conservate per i trenta giorni successivi allo scrutinio. Risultano eletti alla carica di Presidente e Consiglieri i candidati indicati nella lista che abbia riportato il maggior numero dei voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi; nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede, nel corso della stessa assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, ad una seconda votazione alla quale sono ammesse solo tali liste. Risulta eletta la lista che all'esito della seconda votazione abbia riportato la maggioranza dei voti espressi, non computando tra gli stessi le schede bianche e nulle;
- f) qualora tale maggioranza non sia raggiunta le candidature decadono e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi 60 giorni.

14.11 Nel caso in cui due assemblee consecutive non riescano ad esprimere la maggioranza richiesta per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, nell'assemblea successiva verrà eletta la lista che avrà conseguito il maggior numero di voti espressi.

Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

14.12 L'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene su elenchi comprendenti, rispettivamente, un numero minimo di cinque e tre candidati.

14.13 Ciascun Socio avente i requisiti previsti di cui all'art. 14.4, nonché le competenze specifiche richieste agli artt. 12.1 e 13.1, può presentare la propria candidatura quale componente del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, depositando richiesta scritta autografa presso la Segreteria almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli elenchi delle candidature per i due Collegi debbono essere resi pubblici dalla Segreteria mediante affissione sull'albo sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

14.14 Nel caso in cui non vi sia la presentazione di un elenco entro il termine per il deposito in Segreteria di cui all'art. 14.13, il Consiglio Direttivo provvede a formarlo, previa adesione dei candidati, ed a renderlo pubblico mediante affissione nell'albo sociale da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

14.15 Ciascun Socio può votare per più candidati, fino ad un massimo di cinque per la carica di Proboviro ed un massimo di tre per la carica di Revisore dei Conti. La votazione avviene a scrutinio segreto; e si svolge nel seguente modo:

- a) le urne vengono sigillate in Assemblea dal Consigliere Segretario alla presenza degli scrutatori eletti nella stessa prima della votazione;
- b) un Consigliere, un addetto alla segreteria ed un candidato per ognuna delle liste presenti esercitano la vigilanza sulle operazioni di voto;
- c) il Socio in regola con i pagamenti, dopo aver firmato l'apposito registro ritira, prima dell'Assemblea, le schede di votazione (o due o tre schede per ogni organo in votazione in caso di deleghe), che deposita personalmente nelle urne al termine dell'operazione di voto;
- d) immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto, gli scrutatori eletti nell'Assemblea, presente un Proboviro, provvederanno allo scrutinio redigendo un verbale e pubblicando i risultati della votazione;

14.16 Sono proclamati eletti i candidati di ciascun Collegio che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggior anzianità come soci ed in caso di pari anzianità i più anziani di età.



14.17 Nel caso il Collegio dei Proviviri non annoveri, fra i cinque candidati più suffragati, almeno tre componenti in possesso delle specifiche competenze indicate all' art. 12.1, sono proclamati eletti quei candidati che, in possesso delle richiamate competenze, seguono in graduatoria, rispettando l'ordine in relazione ai voti ottenuti.

Il medesimo principio si applica per le sostituzioni, disciplinate dall'art. 12.5.

ART.15 QUOTA ASSOCIATIVA, QUOTA DI AMMISSIONE, CONTRIBUTI STRAORDINARI, SERVIZI SOCIALI A PAGAMENTO

15.1 L'Assemblea Ordinaria dei Soci, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce annualmente l'importo della quota associativa di ammissione e della quota associativa annuale nonché le percentuali di esse per i Soci ammessi al beneficio del minor onere, come stabilito all'art.3.

15.2 La quota associativa annuale e l'eventuale rata della quota di ammissione devono essere pagate anticipatamente, con cadenza bimestrale, entro il 15° giorno del primo mese di ciascun bimestre; la quota associativa annuale dovuta dai Soci assenti deve essere pagata in un'unica soluzione, entro il primo mese dell'anno di assenza. E' un diritto del Circolo individuare ed utilizzare servizi bancari con forme di addebito automatico diretto dei pagamenti per via telematica.

15.3 I contributi straordinari ed i contributi a conguaglio devono essere versati nei termini e secondo le modalità stabiliti di volta in volta dall'Assemblea. Nel caso di perdita della qualità di Socio per dimissioni e per radiazione, i contributi straordinari sono dovuti per le quote poste in esazione fino al dodicesimo mese successivo alla data di efficacia della perdita di tale qualità, salvo quanto disposto al precedente articolo 7. In caso di decesso del Socio, considerata l'intrasmissibilità della quota Sociale, cessa ogni futuro obbligo di contribuzione.

15.4 Il pagamento dei servizi sociali utilizzati dal Socio deve essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.16 MOROSITA'

16.1 Il Socio che non provvede nei termini ai pagamenti di cui all'art.16, trascorso un mese dalla scadenza è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo, ovvero dal Consigliere delegato, e diffidato ad effettuare i versamenti dovuti mediante lettera inviata all'indirizzo di posta elettronica, qualora il socio lo abbia comunicato al Circolo, ovvero per raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al suo domicilio dichiarato.

Il Socio dichiarato moroso non potrà più frequentare i locali sociali e sarà sospeso dal godimento di tutti i diritti sociali fino al completo pagamento di quanto dovuto.

Il Consiglio Direttivo o il Consigliere delegato può decidere di affiggere il nome del socio moroso nei locali sociali sino a completa estinzione della morosità.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di spedizione dell'invito ad adempiere, il Consiglio Direttivo o il Consigliere delegato, previo invio di un ultimo avviso ad adempiere mediante telegramma o PEC, delibera, dopo dieci giorni dall'invio del predetto avviso e senza che sia stato effettuato il pagamento, la radiazione del Socio per morosità, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

16.2 I versamenti effettuati dal socio moroso verranno prima imputati come pagamento di importi dovuti per contributi straordinari, poi per la fruizione di specifici servizi sociali ed infine come pagamento delle quote associative.



- 16.3 Resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di promuovere azione legale per il recupero di quanto dovuto.

CAPO 4° - PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE

ART.17 PATRIMONIO – ENTRATE

- 17.1 Il patrimonio del Circolo è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali ed è costituito dai contributi dei Soci, dai beni mobili ed immobili acquistati con questi contributi o pervenuti per atti di liberalità, da finanziamenti, crediti, sovvenzioni, donazioni, elargizioni, contributi ricevuti da soggetti pubblici e privati, dai proventi di gestione e da qualunque altra entrata.
- 17.2 I Soci non possono chiedere la divisione del patrimonio del Circolo né pretenderne la quota in caso di cessazione della qualità di Socio per qualsiasi motivo.
- 17.3 Eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo devono essere impiegati per il conseguimento delle finalità del Circolo; è vietata la distribuzione ai Soci, anche in forma indiretta, degli avanzi di gestione e del patrimonio.

ART.18 ATTIVITA'

- 18.1 L'attività del Circolo è svolta nei confronti dei Soci, in aderenza alle finalità istituzionali.
- 18.2 L'Assemblea ordinaria del Circolo può, su proposta del Consiglio Direttivo, autorizzare in via eccezionale attività svolte nei confronti di terzi, purché coerenti allo scopo sociale e conformi alle attività istituzionali.
- 18.3 Resta nella competenza del Consiglio Direttivo l'organizzazione di tornei e di gare sportive aperti alla partecipazione anche ai terzi, stabilendone modalità, condizioni ed oneri per i partecipanti.

ART.19 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

CAPO 5° - SCIoglimento - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.20 SCIoglimento DEL SODALIZIO

- 20.1 In caso di scioglimento del Circolo, l'Assemblea straordinaria designa un liquidatore, determinandone i poteri.
- 20.2 Il patrimonio Sociale netto risultante dalla liquidazione è devoluto ai fini sportivi, secondo le indicazioni date dall'Assemblea.

ART.21 RINVIO

- 21.1 Tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente Statuto si intendono abrogate.
- 22.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

ART.22 VINCOLO DI GIUSTIZIA

- 22.1 I Soci si impegnano e si obbligano, senza riserva alcuna, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi



dell'art. 806 e ss. del cod. proc. civ., che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 12.12, fino alla radiazione.

- 22.2 I Soci e gli Atleti aderiscono incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A.

ART. 23 NORMA TRANSITORIA

- 23.1. Il presente Statuto entrerà in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.24, 3.25, 3.26 (Soci Club House), 3.30, 3.31, 3.32 (Soci a Frequentazione Ridotta) che entreranno in vigore per gli attuali soci ordinari e seniores, relativamente ai passaggi da una categoria ad un'altra, a decorrere dal 1.1.2019.